

TI_GERICHTE 14.2020.63 vom 2. Juni 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-06-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2020.63

FR: TI_GERICHTE 14.2020.63 du 2 juin 2020

IT: TI_GERICHTE 14.2020.63 del 2 giugno 2020

Regeste

Fallimento. Pagamento del credito dell'istante dopo la pronuncia. Solvibilità

Erwägungen

E. 48

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso. Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 13 maggio 2020, il termine di dieci giorni è scaduto sabato 23 maggio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 25 maggio 2020 (art. 142 cpv. 3 CPC). Presentato il 15 maggio 2020 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz'altro tempestivo. Lo è pure il complemento di reclamo inoltrato il 25 maggio 2020. 2. In virtù dell'art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L'enumerazione è esaustiva. 2.1 Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco "echte Nova", in contrapposizione agli pseudonova o "unechte Nova" citati all'art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d'ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l'adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l'annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvenza. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorché la possibilità che l'azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell'11 agosto 2011, consid. 2). L'illiquidità dev'essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d'insolvenza può emergere dal numero e dall'importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvenza. La solvibilità dev'essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2 a ed. 2010, n. 26 ad art. 174

LEF). 2.2 Nel caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata il 14 maggio 2020 dall'Ufficio d'esecuzione di Lugano relativa al versamento di fr. 10'468.85 a saldo dell'esecuzione promossa dall'istante, per cui il presupposto di cui all'art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto. D'altronde, con scritto del 15 maggio 2020 l'istante ha chiesto "la revoca del fallimento", ciò che andrebbe considerato come un ritiro della domanda di fallimento, il quale costituisce un altro motivo di annullamento del fallimento (art. 174 cpv. 1 n. 3 LEF).

2.3 Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l'annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – la Camera ha accertato d'ufficio (art. 255 lett. a CPC), in sede di esame della domanda di effetto sospensivo, che la reclamante era oggetto di 11 esecuzioni per quasi fr. 200'000.– complessivi. Tuttavia, l'esecuzione numericamente più rilevante (quasi fr. 150'000.–) è sospesa da opposizione dall'11 marzo 2016, ossia è verosimilmente perenta (giusta l'art. 88 cpv. 2 LEF) e ad ogni modo a quello stadio della procedura la sua esistenza non è certa, sicché se ne deve far astrazione per la valutazione della solvibilità della reclamante. Nelle tre esecuzioni aventi superato la fase preliminare, che ammontano in tutto a circa fr. 12'000.–, il pignoramento di due pompe di benzina, stimate in fr. 20'000.– complessivi, pare costituire una garanzia sufficiente dei crediti in questione, specie perché la reclamante ha versato recentemente due acconti di fr. 1'000.– e fr. 2'000.– ai creditori (doc. F e G acclusi al complemento di reclamo). Non risulta d'altronde attestati di carenza di beni a suo carico. Ciò porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all'art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.

3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l'avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. Per questi motivi, pronuncia:

I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento pronunciata l'11 maggio 2020 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.
3. Le spese dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1.

III. Notificazione a: – ; – ; – Ufficio d'esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Lugano; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

Il presidente
La vicecancelliera Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.